



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dr.ssa Valentina di Leo, nella causa iscritta al n. 5070/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 30/08/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito telematico della stessa

TRA

di MICCO Giacomo

avv. Giovina d'Addato

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Dirig. Dott.ssa EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA

resistente

Oggetto: valutazione servizio militare non in costanza di rapporto nelle graduatorie di istituto di III fascia ATA triennio 2021/2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato in data 14/6/2023, di MICCO Giacomo deduceva:

“- il ricorrente ha trasmesso in data 25-04-2021 domanda per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Foggia quale personale ATA, per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (Allegato 2) ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, chiedendo, altresì, il riconoscimento per intero del servizio militare svolto non in costanza di nomina, dal 29/09/1988 al 19/09/1989 presso la Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo (Allegato 3), successivamente alla data del conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, conseguito nel 1984 presso l'I.T.C.G. “Michele Cassandro” di Barletta (Allegato 4);



- nelle predette graduatorie il Ministero non gli riconosceva, per le classi di corso in cui è inserito, il punteggio per intero relativo al periodo di servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina in quanto il predetto Ministero non valutava correttamente il servizio di leva, non avendogli attribuito il punteggio pari a 6 punti per l'anno di servizio militare ex art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/94, sulla base del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021 (Allegato 1) pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, che, con riferimento all'inserimento e all'aggiornamento delle graduatorie, consentiva la valutabilità del servizio militare, solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina";

- il servizio di leva prestato è stato erroneamente valutato con 0,60 punti a titolo di servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, proprio in quanto non prestato in costanza di nomina;

- nella richiamata domanda per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Foggia quale personale ATA, per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (Allegati 5-6), al fine di vedersi attribuito il legittimo punteggio (6 punti anziché 0,60) l'odierno ricorrente, nelle "NOTE" (della domanda) riportava quanto segue: "Sichiede, inoltre, che il servizio militare di leva, prestato dal sottoscritto dal 29/09/1988 al 19/09/1989, già riportato e valutato punti 0,60 nelle precedenti domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III fascia ATA, venga valutato per intero (punti 6,00), in quanto: a) è valido a tutti gli effetti; b) è stato espletato dopo l'acquisizione del titolo d'accesso alle suddette graduatorie, a prescindere dalla costanza di nomina. (v. Sent. Cons. Stat. n. 8213e8234 del 2/12/2019 e altre)." (Sentenze - Allegati 7 e 8);

La richiesta non sortiva alcun effetto ...".

Tanto premesso in fatto, richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, favorevoli alla sua tesi, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: "Chiede Che il Tribunale adito Voglia preliminarmente, in via cautelare, anche inaudita altera parte, riconoscersi con efficacia immediata l'attribuzione del servizio militare per intero. Nel merito: - accertare e dichiarare riconoscersi il diritto, per l'anno di servizio di leva, all'attribuzione di punti 6 o meglio di punti 5,40 (stante l'avvenuto riconoscimento di punti 0,60 per detto anno di servizio militare come prestato alle dipendenze della PA, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per i profili di assistente tecnico della provincia di Foggia; -



ordinare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, l'attribuzione in favore del ricorrente il complessivo punteggio pari a 21,33(15,93 convalidati +5,40) punti per il profilo di Assistente Amministrativo e 20,73 (15,33 convalidati +5,40) punti per il profilo di Assistente Tecnico”

Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.

La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c..

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

1. - Nel merito, la domanda è fondata.

La questione è stata ripetutamente risolta dalla Corte di Cassazione in senso favorevole ai “precari” A.T.A..

Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc la pronuncia del Giudice di legittimità n. 35380/21, invero richiamata anche dalla difesa di parte ricorrente:

“5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

6. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all'art. 676 del medesimo D.Lgs., secondo cui "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante".

7. A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

8. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".



9. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

10. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

11. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.



13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie.” (v. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/11/2021), n.36354; Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/12/2021), n.41894; Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021, n.34686), etc.).

Come precedenti di Sezione favorevoli alla tesi del ricorrente si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 4454/2021 (est. dott. Severino Antonucci) e n. 470/2023 (est. dott.ssa Beatrice Notarnicola); sentenza 3930 del 18/11/2022 (est. dott.ssa Angela Vitarelli), sentenza n. 469 (est. dott.ssa Beatrice Notarnicola) e n. 478 del 09/02/2023 (dott.ssa Aquilina Picciocchi), sentenza n. 692 del 23/02/2023(est. dott. Ivano Caputo), sentenza n. 847 del 09/03/2023 (est. dott.ssa Valentina di Leo), sentenze n. 969 (est. dott.ssa Azzurra de Salvia) e 988 del 17/03/2023 (est. dott.ssa Angela Vitarelli), sentenza n. 1629 del 09/05/20 (est. dott.ssa Lilia M. Ricucci).

Vanno, quindi, riconosciuti al ricorrente i punti chiesti, non contestati nel *quantum* da parte resistente.

2. - Il riconoscimento della tutela piena di merito rende ultronea la sollecitata pronuncia in via cautelare.

3. - L'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza del giudice ordinario e amministrativo, anche successivi alle pronunce della S.C. (v., tra gli altri, il precedente prodotto dal MIM), giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di entrambe le fasi, dovendosi precisare, quanto alla domanda cautelare proposta in corso di causa ed ai fini della cd. soccombenza virtuale, che, ove vi fosse stata pronuncia, detta domanda non sarebbe stata accolta per difetto del *periculum in mora*, apparendo, al riguardo, significativo (ai fini del giudizio di insussistenza del requisito in discorso) che il ricorrente risulta assunto in ruolo, sia pure come collaboratore scolastico, sin dal 1.9.2020, come documentato dal MIM (v. stato matricolare allegato alla memoria di costituzione).

Invero, la legittima aspirazione del ricorrente a prestare servizio come assistente tecnico amministrativo o come assistente amministrativo (e non come collaboratore scolastico) non fa venir



meno la circostanza relativa alla possibilità, per il ricorrente medesimo, di lavorare come collaboratore scolastico in forza della sua assunzione in ruolo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da di MICCO Giacomo nei confronti di MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con ricorso depositato il 14/6/2023, nella causa iscritta al n. 5070 /2023 R.G.A.C., così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina al Ministero convenuto di riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente, pari a punti 21,33 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo) e punti 20,73 con riferimento al profilo AT (Assistente Tecnico), collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda cautelare;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambe le fasi.

Foggia, 30/08/2023.

Il Giudice

Dott.ssa Valentina di Leo

